


Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 1337/96 della Commissione, del 10 luglio 1996, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	1
Regolamento (CE) n. 1338/96 della Commissione, del 10 luglio 1996, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero	3
Regolamento (CE) n. 1339/96 della Commissione, del 10 luglio 1996, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantasettesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1813/95	5
Regolamento (CE) n. 1340/96 della Commissione, del 10 luglio 1996, relativo al rilascio di titoli di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione nel settore degli ortofrutticoli	6
Regolamento (CE) n. 1341/96 della Commissione, del 10 luglio 1996, in ordine al regolamento (CE) n. 1218/96 relativo all'esonero parziale dal dazio all'importazione, per alcuni prodotti del settore cerealicolo, previsto dagli accordi tra la Comunità europea e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Bulgaria e la Romania	8
Regolamento (CE) n. 1342/96 della Commissione, del 10 luglio 1996, che rettifica i regolamenti (CE) n. 495/96, (CE) n. 505/96, (CE) n. 513/96, (CE) n. 525/96, (CE) n. 537/96, (CE) n. 543/96, (CE) n. 574/96, (CE) n. 583/96, (CE) n. 598/96 e (CE) n. 614/96 che fissano i valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	9
* Regolamento (CE) n. 1343/96 della Commissione, del 9 luglio 1996, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili	11
Regolamento (CE) n. 1344/96 della Commissione, del 10 luglio 1996, concernente il rilascio di titoli di importazione per gli aglinari della Cina	17



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Regolamento (CE) n. 1345/96 della Commissione, del 10 luglio 1996, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate 18

Regolamento (CE) n. 1346/96 della Commissione, del 10 luglio 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 19

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

96/417/CE:

- * **Decisione del Consiglio, del 25 giugno 1996, recante nomina di cinque membri e tre supplenti del Comitato delle regioni 21**

96/418/CE:

- * **Decisione del Consiglio, del 27 giugno 1996, che autorizza uno Stato membro, a norma dell'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE, ad applicare o a continuare ad applicare a determinati oli minerali utilizzati per fini specifici riduzioni delle aliquote d'accisa od esenzioni dall'accisa 22**

96/419/Euratom:

- * **Decisione del Consiglio, del 27 giugno 1996, che adotta un programma complementare di ricerca che sarà eseguito dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica (1996-1999) 23**

96/420/CE:

- * **Decisione del Consiglio, del 27 giugno 1996, che abroga la decisione relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo in Danimarca 25**

96/421/CE:

- * **Decisione del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo in Germania 26**

Rettifiche

- * **Rettifica del regolamento (CE) n. 658/96 della Commissione, del 9 aprile 1996, che stabilisce alcune modalità della concessione dei pagamenti compensativi nell'ambito del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (GU n. L 91 del 12. 4. 1996) 28**

- * **Rettifica della decisione della Commissione, dell'11 giugno 1996, recante modifica della decisione 96/239/CE relativa a misure d'emergenza in materia di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina (GU n. L 139 del 12. 6. 1996) 28**

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1337/96 DELLA COMMISSIONE**del 10 luglio 1996****che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1126/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1280/96 della Commissione⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1280/96 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1280/96 sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 150 del 25. 6. 1996, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 165 del 4. 7. 1996, pag. 12.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 luglio 1996, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione ⁽¹⁾
	— ECU/100 kg —
1701 11 90 100	34,49 ⁽¹⁾
1701 11 90 910	34,42 ⁽¹⁾
1701 11 90 950	⁽²⁾
1701 12 90 100	34,49 ⁽¹⁾
1701 12 90 910	34,42 ⁽¹⁾
1701 12 90 950	⁽²⁾
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 000	0,3749
	— ECU/100 kg —
1701 99 10 100	37,49
1701 99 10 910	37,42
1701 99 10 950	37,42
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 100	0,3749

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 17 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

⁽³⁾ Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 990/93 modificato e (CE) n. 462/96.

REGOLAMENTO (CE) N. 1338/96 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 1996

che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1126/96 della Commissione⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione⁽⁴⁾; che tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato;

considerando che il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam; che questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo; che la qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68;

considerando che, per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri; che all'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato;

considerando che non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda

soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato; che devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato;

considerando che, per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68;

considerando che un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo;

considerando che, qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95; che, in caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi;

considerando che dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 luglio 1996.

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 150 del 25. 6. 1996, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 141 del 24. 6. 1995, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU n. L 145 del 27. 6. 1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per ECU/100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per ECU/100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per ECU/100 kg netti del prodotto considerato ⁽²⁾
1703 10 00 ⁽¹⁾	8,25	—	0,00
1703 90 00 ⁽¹⁾	11,93	—	0,00

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68.

⁽²⁾ Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

REGOLAMENTO (CE) N. 1339/96 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 1996

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantasettesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1813/95

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1126/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5, secondo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CE) n. 1813/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 706/96⁽⁴⁾; si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1813/95 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la quarantasettesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/

95⁽⁶⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento e nel regolamento (CE) n. 462/96 del Consiglio⁽⁷⁾; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la quarantasettesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1813/95, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 40,420 ECU/100 kg.

2. Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 990/93 modificato e (CE) n. 462/96.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 150 del 25. 6. 1996, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 175 del 27. 7. 1995, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU n. L 98 del 19. 4. 1996, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

⁽⁶⁾ GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 65 del 15. 3. 1996, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 1340/96 DELLA COMMISSIONE**del 10 luglio 1996****relativo al rilascio di titoli di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione nel settore degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1488/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, recante modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2702/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che il regolamento (CE) n. 1489/95 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1014/96 ⁽⁴⁾, ha fissato i quantitativi indicativi previsti per il rilascio dei titoli di esportazione, diversi da quelli richiesti nell'ambito dell'aiuto alimentare;

considerando che, sulla base delle informazioni di cui la Commissione attualmente dispone, tali quantitativi indicativi risultano superati per i pomodori, le nocciole con guscio, le pesche e le pesche noci;

considerando che è quindi opportuno, per i titoli senza fissazione anticipata della restituzione chiesti tra il

1° maggio 1996 e il 30 giugno 1996, fissare un coefficiente di riduzione dei quantitativi richiesti per i pomodori, le nocciole con guscio, le pesche e le pesche noci,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I coefficienti di riduzione da applicare ai quantitativi richiesti e i tassi delle restituzioni applicabili per i titoli di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione, di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1488/95, chiesti tra il 1° maggio e il 30 giugno 1996, sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Il disposto del comma precedente non si applica ai titoli richiesti nel quadro dell'aiuto alimentare di cui all'articolo 10, paragrafo 4 dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 68.

⁽²⁾ GU n. L 280 del 23. 11. 1995, pag. 30.

⁽³⁾ GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 75.

⁽⁴⁾ GU n. L 135 del 6. 6. 1996, pag. 13.

ALLEGATO

Coefficienti di riduzione dei quantitativi richiesti e tassi delle restituzioni applicabili ai titoli senza fissazione anticipata della restituzione richiesti dal 1° maggio al 30 giugno 1996

Prodotto	Coefficiente di riduzione dei quantitativi	Tasso della restituzione (in ecu/t peso netto)
Pomodori	0,7823	41,30
Mandorle senza guscio	(senza riduzione)	88,90
Nocciole con guscio	0,8267	103,80
Nocciole senza guscio	(senza riduzione)	200,20
Noci comuni con guscio		
Arance		
Limoni		
Uva da tavola	(senza riduzione)	44,50
Mele		
Pesche e nettarine	0,1473	45,90

REGOLAMENTO (CE) N. 1341/96 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 1996

in ordine al regolamento (CE) n. 1218/96 relativo all'esonero parziale dal dazio all'importazione, per alcuni prodotti del settore cerealicolo, previsto dagli accordi tra la Comunità europea e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Bulgaria e la Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽²⁾ in particolare l'articolo 9,considerando che il regolamento (CE) n. 1218/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, relativo all'esonero parziale dal dazio all'importazione, per alcuni prodotti del settore cerealicolo, previsto dagli accordi tra la Comunità europea e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Bulgaria e la Romania⁽³⁾, ha fissato in particolare i quantitativi d'orzo e di frumento tenero originari delle repubbliche ceca e slovacca e della Repubblica di Ungheria che possono beneficiare di un accesso preferenziale in virtù dell'accordo interinale concluso con tali paesi;

considerando che la Commissione è tenuta a fissare un coefficiente unico di riduzione dei quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli di importazione qualora essi supe-

rino il contingente annuo; che le domande di titolo presentate l'8 luglio 1996 per l'importazione di frumento in provenienza della Repubblica di Ungheria vertono su 483 440 tonnellate, mentre il quantitativo massimo che può essere importato con il beneficio di un dazio ridotto dell'80 % è pari a 116 000 tonnellate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli per l'importazione a dazio ridotto dell'80 %, nel quadro del contingente relativo alla Repubblica di Ungheria di cui al regolamento (CE) n. 1218/96, presentate l'8 luglio 1996 per il frumento tenero e il frumento duro di cui ai codici NC 1001 90 99 e 1001 10 00 e trasmesse alla Commissione, sono accolte previa applicazione ai quantitativi in esse indicati di un coefficiente pari a 0,239947.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.⁽³⁾ GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 51.

REGOLAMENTO (CE) N. 1342/96 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 1996

che rettifica i regolamenti (CE) n. 495/96, (CE) n. 505/96, (CE) n. 513/96, (CE) n. 525/96, (CE) n. 537/96, (CE) n. 543/96, (CE) n. 574/96, (CE) n. 583/96, (CE) n. 598/96 e (CE) n. 614/96 che fissano i valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2933/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che i regolamenti della Commissione (CE) n. 495/96⁽⁵⁾, (CE) n. 505/96⁽⁶⁾, (CE) n. 513/96⁽⁷⁾, (CE) n. 525/96⁽⁸⁾, (CE) n. 537/96⁽⁹⁾, (CE) n. 543/96⁽¹⁰⁾, (CE) n. 574/96⁽¹¹⁾, (CE) n. 583/96⁽¹²⁾, (CE) n. 598/96⁽¹³⁾ e (CE) n. 614/96⁽¹⁴⁾ modificati dal regolamento (CE) n. 808/96⁽¹⁵⁾, hanno fissato i valori forfettari all'importazione, ai fini della determinazione del prezzo di entrata dei pomodori originari di taluni paesi terzi;

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede all'articolo 4, paragrafo 3 che se per un prodotto di una determinata origine non è in vigore alcun valore forfettario all'importazione, si applica la media dei valori forfet-

tari all'importazione in vigore; che occorre quindi ricalcolare tale media se viene rettificato uno dei valori forfettari che la compongono;

considerando che, per evitare di subire un eventuale pregiudizio, è necessario che sia l'interessato a chiedere l'applicazione dei valori forfettari rettificati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione applicabili ai pomodori originari di taluni paesi terzi, che figurano nell'allegato dei regolamenti (CE) n. 495/96, (CE) n. 505/96, (CE) n. 513/96, (CE) n. 525/96, (CE) n. 537/96, (CE) n. 543/96, (CE) n. 574/96, (CE) n. 583/96, (CE) n. 598/96 e (CE) n. 614/96, sono sostituiti dai valori forfettari all'importazione indicati nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

A richiesta dell'interessato, il disposto dell'articolo 1 si applica dal 22 marzo al 9 aprile 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 21.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 74 del 22. 3. 1996, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 75 del 23. 3. 1996, pag. 34.

⁽⁷⁾ GU n. L 76 del 26. 3. 1996, pag. 18.

⁽⁸⁾ GU n. L 77 del 27. 3. 1996, pag. 16.

⁽⁹⁾ GU n. L 78 del 28. 3. 1996, pag. 25.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 79 del 29. 3. 1996, pag. 16.

⁽¹¹⁾ GU n. L 80 del 30. 3. 1996, pag. 56.

⁽¹²⁾ GU n. L 83 del 2. 4. 1996, pag. 14.

⁽¹³⁾ GU n. L 84 del 3. 4. 1996, pag. 42.

⁽¹⁴⁾ GU n. L 86 del 4. 4. 1996, pag. 65.

⁽¹⁵⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1996, pag. 61.

ALLEGATO

(in ECU/100 kg)

Regolamento	Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
(CE) n. 495/96	0702 00 15	999	77,7
(CE) n. 505/96	0702 00 15	999	77,4
(CE) n. 513/96	0702 00 15	999	75,6
(CE) n. 525/96	0702 00 15	999	80,7
(CE) n. 537/96	0702 00 15	999	84,9
(CE) n. 543/96	0702 00 15	999	84,4
(CE) n. 574/96	0702 00 15	999	83,5
(CE) n. 583/96	0702 00 15	999	81,7
(CE) n. 598/96	0702 00 15	999	79,9
(CE) n. 614/96	0702 00 15	999	80,4

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi fissata dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1343/96 DELLA COMMISSIONE**del 9 luglio 1996****che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2454/93 ⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che stabilisce il codice doganale comunitario, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 482/96 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando che gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati

comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2 del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1996.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 70 del 20. 3. 1996, pag. 4.

ALLEGATO

Rubrica	Designazione delle merci Merci, varietà, codici NC	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
		a) b) c)	ECU Fmk Skr	OS FF FB/Flux	DM £ Irl £	Dkr Lit	Dra Fl	Pta Esc
1.10	Patate di primizia 0701 90 51 0701 90 59	a)	61,03	823,61	117,03	450,89	18 368,50	9 836,33
		b)	357,26	395,54	48,03	117 418,67	131,29	12 021,14
		c)	511,00	2 408,84	49,29			
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	a)	24,94	336,56	47,82	184,25	7 506,11	4 019,52
		b)	145,99	161,63	19,63	47 981,97	53,65	4 912,32
		c)	208,81	984,35	20,14			
1.40	Agli 0703 20 00	a)	64,43	869,53	123,55	476,03	19 392,72	10 384,80
		b)	377,18	417,59	50,71	123 965,87	138,61	12 691,43
		c)	539,49	2 543,15	52,03			
1.50	Porri ex 0703 90 00	a)	36,24	489,06	69,49	267,74	10 907,33	5 840,87
		b)	212,14	234,87	28,52	69 723,95	77,96	7 138,23
		c)	303,43	1 430,38	29,27			
1.60	Cavolfiori ex 0704 10 10 ex 0704 10 05 ex 0704 10 80	a)	75,84	1 023,47	145,43	560,31	22 825,94	12 223,28
		b)	443,95	491,52	59,69	145 912,37	163,15	14 938,28
		c)	635,00	2 993,38	61,25			
1.70	Cavoletti di Bruxelles 0704 20 00	a)	53,71	724,82	102,99	396,81	16 165,37	8 656,55
		b)	314,41	348,10	42,27	103 335,35	115,54	10 579,31
		c)	449,71	2 119,92	43,38			
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	a)	40,58	547,68	77,82	299,83	12 214,65	6 540,94
		b)	237,57	263,03	31,94	78 080,82	87,30	7 993,79
		c)	339,80	1 601,82	32,77			
1.90	Broccoli asparagi o a getto (Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90	a)	105,95	1 429,81	203,16	782,76	31 888,30	17 076,17
		b)	620,21	686,67	83,39	203 842,50	227,92	20 869,08
		c)	887,10	4 181,81	85,56			
1.100	Cavoli cinesi ex 0704 90 90	a)	78,85	1 064,09	151,20	582,54	23 731,88	12 708,41
		b)	461,57	511,03	62,06	151 703,46	169,62	15 531,16
		c)	660,20	3 112,19	63,68			
1.110	Lattughe a cappuccio 0705 11 10 0705 11 05 0705 11 80	a)	56,79	766,39	108,90	419,56	17 092,37	9 152,96
		b)	332,44	368,06	44,70	109 261,12	122,17	11 185,98
		c)	475,49	2 241,48	45,86			
1.120	Indivie ex 0705 29 00	a)	21,82	294,46	41,84	161,21	6 567,27	3 516,77
		b)	127,73	141,42	17,17	41 980,59	46,94	4 297,91
		c)	182,70	861,23	17,62			
1.130	Carote ex 0706 10 00	a)	30,34	409,44	58,18	224,15	9 131,58	4 889,96
		b)	177,61	196,64	23,88	58 372,64	65,27	5 976,10
		c)	254,03	1 197,51	24,50			
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	a)	49,31	665,44	94,55	364,30	14 841,08	7 947,39
		b)	288,65	319,58	38,81	94 869,97	106,08	9 712,64
		c)	412,87	1 946,25	39,82			
1.160	Piselli (Pisum sativum) 0708 10 90 0708 10 20 0708 10 95	a)	350,05	4 723,91	671,23	2 586,14	105 355,16	56 417,65
		b)	2 049,11	2 268,67	275,50	673 471,39	753,03	68 948,95
		c)	2 930,88	13 816,22	282,69			

Rubrica	Designazione delle merci Merci, varietà, codici NC	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
		a) b) c)	ECU Fmk Skr	OS FF FB/Flux	DM £ Irl £	Dkr Lit	Dra Fl	Pta Esc
1.170	Fagioli:							
1.170.1	Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) ex 0708 20 90 ex 0708 20 20 ex 0708 20 95	a) b) c)	221,84 1 298,59 1 857,40	2 993,70 1 437,73 8 755,79	425,38 174,60 179,15	1 638,92 426 800,99	66 767,03 477,22	35 753,72 43 695,22
1.170.2	Haricots (Phaseolus spp., vulgaris var. Compressus Savi) ex 0708 20 90 ex 0708 20 20 ex 0708 20 95	a) b) c)	87,50 512,21 732,62	1 180,82 567,09 3 453,60	167,79 68,87 70,66	646,45 168 345,62	26 335,31 188,23	14 102,55 17 234,96
1.180	Fave ex 0708 90 00	a) b) c)	92,83 543,41 777,25	1 252,75 601,64 3 663,97	178,01 73,06 74,97	685,83 178 600,28	27 939,51 199,70	14 961,60 18 284,82
1.190	Carciofi 0709 10 30	a) b) c)	115,68 677,17 968,57	1 561,11 749,73 4 565,85	221,82 91,05 93,42	854,64 222 562,54	34 816,79 248,85	18 644,38 22 785,61
1.200	Asparagi:							
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	a) b) c)	555,12 3 249,55 4 647,90	7 491,35 3 597,75 21 910,26	1 064,46 436,90 448,30	4 101,20 1 068 015,43	167 076,04 1 194,18	89 469,16 109 341,75
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	a) b) c)	454,50 2 660,57 3 805,46	6 133,52 2 945,65 17 938,98	871,53 357,71 367,04	3 357,85 874 435,28	136 793,14 977,73	73 252,67 89 523,32
1.210	Melanzane 0709 30 00	a) b) c)	71,47 418,40 598,44	964,55 463,23 2 821,07	137,06 56,25 57,72	528,05 137 512,98	21 511,98 153,76	11 519,66 14 078,36
1.220	Sedani da coste [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00	a) b) c)	84,57 495,03 708,06	1 141,23 548,08 3 337,79	162,16 66,56 68,29	624,77 162 700,76	25 452,25 181,92	13 629,67 16 657,05
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 51 30	a) b) c)	1 046,89 6 128,32 8 765,45	14 127,89 6 784,97 41 320,43	2 007,46 823,95 845,45	7 734,42 2 014 164,02	315 087,72 2 252,09	168 729,36 206 206,97
1.240	Peperoni 0709 60 10	a) b) c)	90,12 527,57 754,60	1 216,24 584,10 3 557,19	172,82 70,93 72,78	665,84 173 395,03	27 125,22 193,88	14 525,55 17 751,91
1.250	Finocchi 0709 90 50	a) b) c)	73,55 430,55 615,82	992,56 476,68 2 903,00	141,04 57,89 59,40	543,39 141 506,52	22 136,71 158,22	11 854,20 14 487,22
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10	a) b) c)	73,47 430,08 615,15	991,48 476,16 2 899,84	140,88 57,82 59,33	542,80 141 352,61	22 112,63 158,05	11 841,31 14 471,46
2.10	Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi ex 0802 40 00	a) b) c)	136,94 801,62 1 146,58	1 848,02 887,52 5 404,98	262,59 107,78 110,59	1 011,71 263 465,71	41 215,52 294,59	22 070,89 26 973,21
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	a) b) c)	45,34 265,40 379,61	611,84 293,84 1 789,47	86,94 35,68 36,61	334,95 87 227,47	13 645,51 97,53	7 307,17 8 930,21

Rubrica	Designazione delle merci Merci, varietà, codici NC	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
		a) b) c)	ECU Fmk Skr	OS FF FB/Flux	DM £ Irl £	Dkr Lit	Dra Fl	Pta Esc
2.40	Avocadi, freschi ex 0804 40 90 ex 0804 40 20 ex 0804 40 95	a) b) c)	177,24 1 037,54 1 484,01	2 391,88 1 148,71 6 995,63	339,87 139,50 143,14	1 309,45 341 002,05	53 344,99 381,28	28 566,22 34 911,26
2.50	Gouaiave e manghi, freschi ex 0804 50 00	a) b) c)	110,66 647,77 926,51	1 493,33 717,18 4 367,59	212,19 87,09 89,36	817,53 212 898,34	33 304,96 238,05	17 834,79 21 796,20
2.60	Arance dolci, fresche:							
2.60.1	— Sanguigne e semisanguigne 0805 10 42 0805 10 51 0805 10 37	a) b) c)	26,95 157,76 225,65	363,69 174,66 1 063,71	51,68 21,21 21,76	199,11 51 850,45	8 111,28 57,98	4 343,59 5 308,37
2.60.2	— Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin 0805 10 44 0805 10 55 0805 10 38	a) b) c)	40,57 237,50 339,70	547,52 262,95 1 601,36	77,80 31,93 32,77	299,75 78 058,31	12 211,13 87,28	6 539,05 7 991,49
2.60.3	— altre 0805 10 39 0805 10 46 0805 10 59	a) b) c)	28,00 163,92 234,46	377,90 181,49 1 105,26	53,70 22,04 22,61	206,88 53 875,79	8 428,11 60,24	4 513,25 5 515,72
2.70	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi:							
2.70.1	— Clementine 0805 20 21	a) b) c)	85,15 498,45 712,94	1 149,10 551,86 3 360,81	163,28 67,02 68,76	629,08 163 822,61	25 627,75 183,17	13 723,65 16 771,90
2.70.2	— Monreal e satsuma 0805 20 23	a) b) c)	36,30 212,50 303,94	489,88 235,26 1 432,76	69,61 28,57 29,32	268,19 69 839,96	10 925,48 78,09	5 850,59 7 150,11
2.70.3	— Mandarini e wilkings 0805 20 25	a) b) c)	54,57 319,45 456,91	736,43 353,68 2 153,88	104,64 42,95 44,07	403,17 104 990,91	16 424,36 117,39	8 795,24 10 748,81
2.70.4	— Tangerini e altri ex 0805 20 27 ex 0805 20 29	a) b) c)	66,75 390,72 558,85	900,74 432,58 2 634,44	127,99 52,53 53,90	493,12 128 415,77	20 088,85 143,59	10 757,57 13 147,01
2.85	Limette (<i>Citrus aurantifolia</i>), fresche ex 0805 30 90	a) b) c)	111,65 653,60 934,86	1 506,78 723,64 4 406,95	214,10 87,88 90,17	824,90 214 816,71	33 605,06 240,19	17 995,50 21 992,60

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	ECU Fmk Skr	OS FF FB/Flux	DM £ Irl £	Dkr Lit	Dra Fl	Pta Esc
2.190	Prugne 0809 40 10 0809 40 40	a)	—	—	—	—	—	—
		b)	—	—	—	—	—	—
		c)	—	—	—	—	—	—
2.200	Fragole 0810 10 10 0810 10 05 0810 10 80	a)	125,39	1 692,15	240,44	926,38	37 739,26	20 209,36
		b)	734,01	812,66	98,69	241 244,09	269,74	24 698,19
		c)	1 049,87	4 949,11	101,26			
2.205	Lamponi 0810 20 10	a)	645,98	8 717,55	1 238,70	4 772,49	194 423,59	104 113,76
		b)	3 781,45	4 186,64	508,42	1 242 831,68	1 389,64	127 239,17
		c)	5 408,69	25 496,61	521,68			
2.210	Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus») 0810 40 30	a)	520,07	7 018,39	997,26	3 842,28	156 528,01	83 820,69
		b)	3 044,40	3 370,61	409,32	1 000 588,29	1 118,78	102 438,67
		c)	4 354,47	20 527,00	420,00			
2.220	Kiwis (<i>Actinidia chinensis</i> Planch.) 0810 50 00	a)	120,51	1 626,28	231,08	890,32	36 270,20	19 422,68
		b)	705,44	781,03	94,85	231 853,29	259,24	23 736,78
		c)	1 009,00	4 756,45	97,32			
2.230	Melagrane ex 0810 90 85	a)	115,43	1 557,74	221,34	852,80	34 741,54	18 604,08
		b)	675,71	748,11	90,85	222 081,55	248,32	22 736,36
		c)	966,48	4 555,99	93,22			
2.240	Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 85	a)	354,73	4 787,12	680,21	2 620,75	106 764,86	57 172,54
		b)	2 076,53	2 299,03	279,19	682 482,78	763,10	69 871,52
		c)	2 970,10	14 001,09	286,47			
2.250	Litchi ex 0810 90 30	a)	257,92	3 480,70	494,58	1 905,54	77 628,50	41 570,03
		b)	1 509,84	1 671,62	203,00	496 231,73	554,85	50 803,43
		c)	2 159,55	10 180,16	208,29			

REGOLAMENTO (CE) N. 1344/96 DELLA COMMISSIONE
del 10 luglio 1996
concernente il rilascio di titoli di importazione per gli aglio originari della Cina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 della Commissione⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 885/96 della Commissione, del 15 maggio 1996, recante misure di salvaguardia applicabili all'esportazione di aglio originario della Cina⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1859/93 della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1662/94⁽⁵⁾, l'immissione in libera pratica nella Comunità di aglio importato da paesi terzi è soggetta alla presentazione di un titolo di importazione;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 885/96 per l'aglio originario della Cina e per le domande presentate dal 1° giugno 1996 al 31 maggio 1997, ha limitato il rilascio di titoli di importazione ad un quantitativo massimo mensile;

considerando che, tenuto conto dei criteri fissati dall'articolo 1, paragrafo 2 di detto regolamento e dei titoli di

importazione già rilasciati, i quantitativi richiesti il 5 luglio 1996 superano il quantitativo massimo mensile del mese di luglio 1996; che occorre pertanto determinare in che misura possano essere rilasciati titoli di importazione per tali domande; che di conseguenza non devono essere rilasciati titoli per le domande presentate dopo il 5 luglio 1996 e anteriormente al 5 agosto 1996,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Tenendo conto delle informazioni ricevute dalla Commissione il 5 luglio 1996, i titoli di importazione richiesti a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1859/93 l'8 luglio 1996 per gli aglio di cui al codice NC 0703 20 00, originari della Cina, sono rilasciati fino a concorrenza dello 0,16203 % del quantitativo richiesto.

Per i prodotti suddetti, le domande di titoli di importazione presentate dopo il 5 luglio 1996 e anteriormente al 5 agosto 1996 sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 119 del 16. 5. 1996, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU n. L 170 del 13. 7. 1993, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU n. L 176 del 9. 7. 1994, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 1345/96 DELLA COMMISSIONE
del 10 luglio 1996
relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità
pregiata, fresche, refrigerate o congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1036/96 della Commissione, del 10 giugno 1996, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 1036/96 prevede agli articoli 4 e 5 le condizioni delle domande e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 2, lettera f);

considerando che l'articolo 2, lettera f) del regolamento (CE) n. 1036/96 ha fissato a 10 000 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, originarie degli Stati Uniti d'America e del Canada ed in provenienza da tali paesi, che possono essere importate a condizioni speciali per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997;

considerando che sono presentate domande di titoli di importazione per quantitativi superiori ai quantitativi disponibili; che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1036/96 è pertanto necessario stabi-

lire una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti;

considerando che occorre tener presente che i titoli previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi gli attuali regimi in campo veterinario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1° al 5 luglio 1996 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 2, lettera f) del regolamento (CE) n. 1036/96 è accolta limitatamente all'82,658 % dei quantitativi richiesti.

2. Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1036/96, nei primi cinque giorni del mese di agosto 1996 per 833 tonnellate possono essere presentate domande di titoli.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 138 dell'11. 6. 1996, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 1346/96 DELLA COMMISSIONE
del 10 luglio 1996
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della
determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2933/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori

forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 21.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 1996

recante nomina di cinque membri e tre supplenti del Comitato delle regioni

(96/417/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 198 A,

viste le decisioni del Consiglio 94/65/CE, del 26 gennaio 1994⁽¹⁾, e 95/15/CE, del 23 gennaio 1995⁽²⁾, recanti nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni,

considerando che cinque seggi di membro e tre seggi di supplente del Comitato si sono resi vacanti in seguito alle dimissioni dei sigg. Léon Bollendorff, Roy Cross, Sepp Rieder, Hans Katschthaler, Josef Krainer, membri, e dei sigg. José Miguel González Hernández, Pedro Soto García e Willy Bourg, membri supplenti, notificate al Consiglio rispettivamente il 22 aprile 1996, 11 settembre 1995, 22 gennaio 1996, 21 maggio 1996, 22 aprile 1996, 13 marzo 1996, 22 aprile 1996 e 3 giugno 1996;

viste le proposte dei governi lussemburghese, austriaco, spagnolo e britannico,

DECIDE:

Articolo unico

1. Il sig. Willy Bourg è nominato membro del Comitato delle regioni in sostituzione del sig. Léon Bollendorff per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 25 gennaio 1998.
2. La sig.ra Waltraud Klasnic è nominata membro del Comitato delle regioni in sostituzione del sig. Josef Krainer per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 25 gennaio 1998.

3. Il sig. Anton Koczur è nominato membro del Comitato delle regioni in sostituzione del sig. Sepp Rieder per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 25 gennaio 1998.
4. Il sig. Franz Schausberger è nominato membro del Comitato delle regioni in sostituzione del sig. Hans Katschthaler per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 25 gennaio 1998.
5. Il sig. Robert Eccles è nominato membro del Comitato delle regioni in sostituzione del sig. Roy Cross per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 25 gennaio 1998.
6. Il sig. Paul-Henri Meyers è nominato membro supplente del Comitato delle regioni in sostituzione del sig. Willy Bourg per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 25 gennaio 1998.
7. Il sig. Antonio Ángel Castro Córdobez è nominato membro supplente del Comitato delle regioni in sostituzione della sig. José Miguel González Hernández per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 25 gennaio 1998.
8. Il sig. Emilio Del Río Sanz è nominato membro supplente del Comitato delle regioni in sostituzione del sig. Pedro Soto García per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 25 gennaio 1998.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. PINTO

⁽¹⁾ GU n. L 31 del 4. 2. 1994, pag. 29.

⁽²⁾ GU n. L 25 del 2. 2. 1995, pag. 20.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 1996

che autorizza uno Stato membro, a norma dell'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE, ad applicare o a continuare ad applicare a determinati oli minerali utilizzati per fini specifici riduzioni delle aliquote d'accisa od esenzioni dall'accisa

(96/418/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione della struttura delle accise sugli oli minerali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro ad introdurre esenzioni o riduzioni relativamente alle accise in base a specifiche considerazioni di ordine politico;

considerando che le autorità irlandesi hanno informato la Commissione della loro intenzione di applicare alla benzina senza piombo aliquote di accisa differenziate in funzione delle diverse categorie ambientali;

considerando che gli altri Stati membri sono stati informati in merito;

considerando che la Commissione e tutti gli Stati membri hanno convenuto che tale esenzione è giustificata da considerazioni politiche specifiche; che essa non causa distorsioni in fatto di concorrenza, né ostacola il buon funzionamento del mercato interno;

considerando che la Commissione esamina sistematicamente gli esoneri e le riduzioni sotto il profilo della loro compatibilità col buon funzionamento del mercato

interno e con la politica comunitaria in materia di tutela ambientale;

considerando che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 6 della direttiva 92/81/CEE, il Consiglio deve riesaminare la situazione, entro e non oltre il 31 dicembre 1996, sulla base di una relazione della Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A norma dell'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE, e salvi gli obblighi previsti dalla direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accise sugli oli minerali ⁽²⁾, l'Irlanda è autorizzata ad applicare alla benzina priva di piombo, fino al 31 dicembre 1996, aliquote differenziate in funzione delle diverse categorie ambientali, a condizione che tali aliquote rispettino quelle minime previste dalla normativa comunitaria per quanto attiene agli oli minerali.

Articolo 2

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 1996.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

A. MACCANICO

⁽¹⁾ GU n. L 316 del 31. 10. 1992, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE (GU n. L 365 del 31. 12. 1994, pag. 46).

⁽²⁾ GU n. L 316 del 31. 10. 1992, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE (GU n. L 365 del 31. 12. 1994, pag. 46).

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 1996

che adotta un programma complementare di ricerca che sarà eseguito dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica (1996-1999)

(96/419/Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 7,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾, presentata previa consultazione del comitato scientifico e tecnico,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che lo sviluppo della medicina nucleare nell'Unione europea contribuisce all'obiettivo di protezione della salute umana che l'Unione si è fissato e che esso necessita un maggiore ricorso ai reattori sperimentali a scopi medici;

considerando che, nel quadro della politica comune nel settore della scienza e della tecnologia, il programma di ricerca è uno dei mezzi principali a disposizione della Comunità europea dell'energia atomica per contribuire ad un'utilizzazione sicura dell'energia nucleare;

considerando che i contributi a questo programma complementare proverranno dai Paesi Bassi, dalla Germania e dalla Francia, direttamente o mediante accordi con organismi di ricerca,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:*Articolo 1*

Il programma complementare relativo all'esercizio del reattore di ricerca ad alto flusso (HFR), qui di seguito designato «il programma», i cui obiettivi sono definiti nell'allegato I, è adottato per un periodo di quattro anni a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Articolo 2

I contributi finanziari ritenuti necessari per l'esecuzione del programma sono indicati nell'allegato II.

Articolo 3

Il Consiglio di amministrazione del Centro comune di ricerca controlla le attività dell'HFR, compresi gli aspetti finanziari.

Articolo 4

1. Ogni anno, entro il 15 aprile, la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'attuazione della presente decisione.

2. Alla relazione sono allegate le osservazioni del consiglio di amministrazione. Quest'ultimo può anche, tramite la Commissione, presentare al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale, una relazione distinta su qualsiasi aspetto relativo all'applicazione della presente decisione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. MACCANICO

⁽¹⁾ GU n. C 73 del 13. 3. 1996, pag. 18.

⁽²⁾ GU n. C 17 del 22. 1. 1996, pag. 425.

*ALLEGATO I***OBIETTIVI SCIENTIFICI E TECNICI**

Il programma concerne essenzialmente:

- 1) la sicurezza di funzionamento del reattore ad alto flusso (HFR) di Petten; questa attività comporta l'esercizio normale dell'impianto per oltre 250 giorni l'anno; la gestione del ciclo del combustibile ed il controllo della sicurezza e della qualità;
- 2) l'utilizzazione razionale di questo reattore in una vasta gamma di discipline tra cui la produzione di isotopi e i relativi lavori; l'irradiazione sperimentale dei materiali destinati ai reattori di fissione e ai futuri reattori di fusione, le applicazioni neutroniche nella ricerca sulla fisica dei solidi e nella scienza dei materiali, neutroradiografia come metodo di prova non distruttivo e il trattamento di alcune forme di cancro mediante neutroni (Boron neutron capture therapy — BNCT) e la ricerca connessa.

*ALLEGATO II***RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI**

I contributi al programma proverranno dai Paesi Bassi, dalla Germania e dalla Francia.

La ripartizione di questi contributi è la seguente:

- Paesi Bassi: 32,5 milioni di ECU
- Germania: 6 milioni di ECU
- Francia: 1,2 milioni di ECU

Si aggiungono a tali contributi:

Partecipazione ai programmi comunitari
e lavoro contrattuale di terzi esterni: p. m.

Tali importi includeranno le relative somme proporzionali destinate a coprire il costo della gestione dei residui derivanti dalle attività svolte nel corso della durata del programma.

Tali somme si aggiungeranno a quelle già versate e saranno utilizzate a tempo debito.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 1996

che abroga la decisione relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo in Danimarca

(96/420/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 104 C, paragrafo 12,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che la seconda fase per la realizzazione dell'Unione economica e monetaria è iniziata il 1° gennaio 1994; che l'articolo 109 E, paragrafo 4 del trattato stabilisce che gli Stati membri cercano di evitare, nella seconda fase, disavanzi pubblici eccessivi;

considerando che esiste una procedura per i disavanzi eccessivi, la quale prevedere una decisione relativa all'esistenza di tale disavanzo e, dopo che il disavanzo in questione è stato corretto, l'abrogazione di tale decisione; che la procedura per i disavanzi eccessivi, nella seconda fase, è disciplinata dall'articolo 104 C, esclusi i paragrafi 1, 9 e 11 del trattato; che ulteriori disposizioni concernenti l'attuazione di tale procedura sono precisate nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato; che il regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio⁽¹⁾ stabilisce le definizioni e le modalità d'applicazione del protocollo suddetto;

considerando che, a seguito di una raccomandazione della Commissione a norma dell'articolo 104 C del trattato, paragrafo 6, il Consiglio ha deciso il 26 settembre 1994 che esisteva in Danimarca un disavanzo eccessivo; che in forza dell'articolo 104 C, paragrafo 7 il Consiglio ha formulato raccomandazioni alla Danimarca il 7 novembre 1994 e il 24 luglio 1995 al fine di far cessare la situazione di disavanzo eccessivo;

considerando che una decisione del Consiglio relativa all'esistenza di un disavanzo di bilancio è abrogata, conformemente alle disposizioni dell'articolo 104 C, paragrafo 12 del trattato, quando il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo sia corretto;

considerando che il Consiglio abroga tale decisione su raccomandazione della Commissione; che, sulla base dei dati forniti dalla Commissione e comunicati dalla Danimarca nel marzo 1996, a norma del regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio, sono giustificate le seguenti conclusioni:

la tendenza all'aumento del disavanzo pubblico manifestatasi temporaneamente nel 1993 è stata invertita. Nel 1994 e nel 1995 infatti il disavanzo netto del governo danese è

calato sino a raggiungere l'1,4 % del PIL nel 1995, vale a dire un livello marcatamente inferiore al valore di riferimento indicato dal trattato. Secondo le previsioni tale disavanzo dovrebbe ridursi ulteriormente nel 1996;

una riduzione nel rapporto fra debito pubblico e PIL è stata conseguita nel 1994 e nel 1995, anno in cui tale rapporto è stato portato dal valore di 80,1 % a quello del 71,9 %. L'evoluzione di tale rapporto, ed in particolare il suo precedente aumento, ha risentito in larga misura di fattori specifici di natura istituzionale, che nel 1995 hanno pesato per il 19 % circa del PIL;

il disavanzo risulta ora nettamente inferiore al valore di riferimento del trattato e dovrebbe restare tale nel medio termine, mentre il rapporto tra debito lordo e PIL si è rapidamente ridotto durante due anni consecutivi ed è previsto che continui a ridursi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione complessiva risulta che la situazione di disavanzo eccessivo esistente in Danimarca è stata corretta.

Articolo 2

La decisione del Consiglio del 26 settembre 1994 relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo in Danimarca è abrogata.

Articolo 3

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 1996.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

A. MACCANICO

⁽¹⁾ GU n. L 332 del 31. 12. 1993, pag. 7.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 1996

relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo in Germania

(96/421/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 104 C, paragrafo 6,

vista la raccomandazione della Commissione,

viste le osservazioni formulate dalla Germania,

considerando che la seconda fase per la realizzazione dell'Unione economica e monetaria è iniziata il 1° gennaio 1994; che l'articolo 109 E, paragrafo 4 del trattato stabilisce che gli Stati membri cercano di evitare, nella seconda fase, disavanzi pubblici eccessivi;

considerando che esiste una procedura per i disavanzi eccessivi, la quale prevede l'adozione di una decisione relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo e, dopo che il disavanzo in questione è stato corretto, l'abrogazione di tale decisione; che il protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato introduce ulteriori disposizioni concernenti l'attuazione di tale procedura; che il regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio⁽¹⁾ stabilisce le definizioni e le modalità da seguire per l'applicazione del protocollo suddetto;

considerando che in applicazione della procedura per i disavanzi eccessivi il Consiglio ha deciso, il 26 settembre 1994, che in Germania esisteva un disavanzo eccessivo; che il Consiglio ha deciso il 10 luglio 1995 di abrogare tale decisione;

considerando che a norma dell'articolo 104 C, paragrafo 5 del trattato la Commissione è tenuta a trasmettere un parere al Consiglio, se ritiene che esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo; che essa ha trasmesso al Consiglio un parere in tal senso relativamente alla Germania nel maggio 1996; che secondo tale parere:

a) la Germania ha riferito alla Commissione sulla propria situazione di bilancio nel mese di marzo 1996. Successivamente la Commissione, a norma dell'articolo 4 del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, ha fornito i dati statistici per l'applicazione del protocollo suddetto;

b) a norma dell'articolo 104 C, paragrafo 3, del trattato la Commissione ha preparato nell'aprile 1996 una relazione sulla Germania, tenendo conto dei fattori significativi;

c) a norma dell'articolo 104 C, paragrafo 4 del trattato, il Comitato monetario ha formulato un parere sulla relazione della Commissione;

d) la Commissione ritiene che in Germania esista un disavanzo eccessivo;

considerando che l'articolo 104 C, paragrafo 6 del trattato precisa che il Consiglio deve prendere in esame le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare prima di decidere, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo; che tale valutazione globale porta alla conclusioni seguenti:

la Germania ha compiuto sforzi considerevoli al fine di far fronte alle esigenze di spesa create dall'unificazione. Il rapporto disavanzo/PIL è progressivamente diminuito, con l'eccezione temporanea del 1993, fino al 2,5 % nel 1994. Tuttavia, la tendenza alla diminuzione del disavanzo in Germania si è invertita nel 1995, anno in cui esso è risalito al 3,5 % del PIL, solo parzialmente a causa della debole crescita. Nel febbraio 1996 il deficit di bilancio, comunicato dal governo federale tedesco, è di 3,6 % per il 1996. La previsione di deficit dei servizi della Commissione per l'anno 1996 è del 3,9 % del PNL. Il deficit programmato per il 1996 è pertanto superiore al valore di riferimento del trattato;

considerando che, rispetto alla situazione di bilancio della Germania a medio termine, l'evoluzione del debito pubblico rispetto al PNL fa ritenere che la proporzione, avendo raggiunto il 58,1 % nel 1995, è prevista in aumento di vari punti percentuali nel 1996;

considerando che l'articolo 3 del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi stabilisce che i governi degli Stati membri sono responsabili dei disavanzi della pubblica amministrazione, come definita nell'articolo 2, primo trattino di tale protocollo;

considerando che una decisione del Consiglio relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo dev'essere abrogata, a norma dell'articolo 104 C, paragrafo 12 del trattato, quando il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo sia stato corretto,

(¹) GU n. L 332 del 31. 12. 1993, pag. 7.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione globale risulta che in Germania esiste un disavanzo eccessivo.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. MACCANICO

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 658/96 della Commissione, del 9 aprile 1996, che stabilisce alcune modalità della concessione dei pagamenti compensativi nell'ambito del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 91 del 12 aprile 1996)

Pagina 54, allegato II:

anziché: «Amazon»,

leggi: «Amazone»;

anziché: «Jaspe»,

leggi: «Jasper».

Pagina 64, allegato IX, colonna «Regione», per «Soia», «Italia»:

dopo «Bergamo» aggiungere «Biella»,

dopo «Gorizia» aggiungere «Lodi»,

dopo «Venezia» aggiungere «Verbano-Cusio-Ossala».

Rettifica della decisione della Commissione, dell'11 giugno 1996, recante modifica della decisione 96/239/CE relativa a misure d'emergenza in materia di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 139 del 12 giugno 1996)

A pagina 20, nell'allegato, punto 1, secondo trattino, prima riga:

anziché: «... nervi...»,

leggi: «... legamenti...».
